



PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 8

Verbale n. 2 del 15/02/2022

Componente	Pres.	Ass.
Albertini Alessio	Si	
Bighelli Albertina	Si	
Bisighin Loris	Si	
Di Michele David	Si	
Falzi Sergio	Si	
Falzi Zeno	Si	
Salizzoni Silvio	Si	
Scalzotto Manuel	Si	

Componente	Pres.	Ass.
Gaspari Mauro	Si	
Losi Federica	Si	
Padovani Carla	Si	
Taioli Michele	Si	
Brizzi Roberto	Si	
Peretti Ottorino	Si	
Castellini Vladimir	Si	
Ruzza Diego	Si	
Trentini Luca	Si	

Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Franco Bonfante, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente della Provincia, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 17 componenti su 17 assegnati, invita l'Assemblea a trattare la seguente proposta dell'Settore di Supporto Giuridico Amministrativo, .

Oggetto: Elezione del rappresentante provinciale nel Comprensorio n. 4 - Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta

Il Presidente della Provincia
Manuel Scalzotto

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il Segretario Generale
Franco Bonfante

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 15/02/2022

Oggetto: Elezione del rappresentante provinciale nel Comprensorio n. 4 - Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta

Il Consiglio provinciale

Il Consorzio di bonifica, come definito dalla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12: *“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”*, è un ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

Il Consorzio provvede, tra l'altro, alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio e alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, anche affidate in concessione. Ha inoltre funzioni in materia ambientale, di difesa del suolo, di tutela della qualità delle acque e di protezione civile.

Il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta è stato costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 19 maggio 2009 che ha accorpato, all'interno del comprensorio n. 4, i Consorzi di bonifica Riviera Berica, Zerpano Adige Guà e Medio Astico Bacchiglione.

Lo statuto del Consorzio è stato approvato dall'Assemblea consorziale con deliberazione n. 31 del 4 dicembre 2010; da ultimo, modificato dall'Assemblea con delibera n. 29 del 28/11/2019, efficace ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

Il Comprensorio interessa il territorio della provincia di Verona per una superficie di 66.943 ettari, ricadenti (rispetto ai 172.859 totali) in 30 comuni su un totale di 96.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il revisore dei conti.

La citata legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, all'articolo 6, stabilisce che l'Assemblea dei Consorzi di bonifica è composta, fra gli altri, da un Consigliere in rappresentanza di ogni Provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile (previsione richiamata anche dall'articolo 6 dello Statuto).

L'assemblea determina l'indirizzo amministrativo del consorzio e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto, approva i piani e programmi dell'attività consortile.

Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del Consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi. Il rappresentante della Provincia, tuttavia, può essere sostituito in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la sua designazione.

L'Assemblea dura in carica sino al 2024.

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 31 luglio 2019 era stato nominato quale rappresentante della Provincia di Verona il consigliere Albertini Alessio.

A seguito della Legge n. 56/2014 si è venuta a creare una discrepanza temporale significativa fra la durata dell'organo e quello del mandato consiliare, ora di due anni, cosicché si rende necessaria l'elezione di nuovi rappresentanti.

L'articolo 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che è competenza del Consiglio la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Nella fattispecie, quindi, non ricorre l'obbligo di esperire la procedura prevista dallo specifico regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, in quanto deve essere eletto un Consigliere provinciale.

L'articolo 45 dello statuto provinciale attribuisce alla competenza del Consiglio la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni.

Parimenti, l'articolo 19 del regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio provinciale attribuisce alla competenza del Consiglio la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni.

Il medesimo articolo 19, al comma 4, prevede che “quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio provinciale, la stessa è effettuata in seduta pubblica e con voto segreto”, del quale si deve dare atto a verbale. La disciplina di tale modalità di voto si rinviene in modo analitico all'articolo 65 del regolamento e avviene, in sintesi, a mezzo di schede da raccogliere in postazione ben individuata e oggetto di spoglio con l'ausilio di scrutatori.

Il regolamento provinciale, al menzionato articolo 65, al comma 1, lett. b), ultima parte, prevede che “se non diversamente disciplinato, il voto è limitato a un candidato”.

La votazione dovrà, quindi, avvenire mediante scrutinio segreto, a mezzo di schede, sulle quali ciascun Consigliere scriverà un solo nome, tenuto conto che vi è un unico soggetto da nominare.

In assenza di una disposizione che disciplini normativamente l'eventuale caso di parità di voti espressi su più consiglieri - come avviene invece espressamente in alcune ipotesi tipiche, ove la regola è quella del "consigliere anziano" (concetto non più inteso in senso anagrafico, bensì di numero di voti ponderati), che nel caso di specie pare non poter essere applicata in via analogica, in quanto non afferente una carica interna, bensì esterna - è da ritenere che possa sussidiariamente essere applicato il metodo in grado di garantire maggiore obiettività a priori, ovvero quello dell'estrazione mediante sorteggio, in linea con precedenti decisioni del Consiglio provinciale.



PROVINCIA DI VERONA

Settore di Supporto Giuridico Amministrativo

Oggetto: Elezione del rappresentante provinciale nel Comprensorio n. 4 - Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (articolo 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

- *favorevole*

Data 01/02/2022

Il Dirigente

MIGUIDI MICHELE

Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

IL SEGRETARIO GENERALE

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti:

- *nessuna osservazione*

Data 02/02/2022

Il Segretario generale

BIANCARDI GIANCARLO

Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

